STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 80

Conferimento di funzioni superiori

L'incarico di funzioni proprie della qualifica superiore e' attribuito dalle autorita' che saranno stabilite dal Ministro con proprio decreto. Ai fini del conferimento dell'incarico, dovra' tenersi conto dell'ordine della graduatoria, oltre il numero dei promossi, formata per le piu' recenti promozioni di qualifica. Al dipendente, incaricato dell'esercizio di funzioni proprie della qualifica superiore, compete, dopo i primi tre mesi e fino alla durata dell'incarico, lo stesso trattamento economico che gli sarebbe spettato qualora fosse stato promosso alla qualifica superiore. La differenza tra gli stipendi, peraltro, viene considerata come indennita' non pensionabile. Ai fini del compimento del suddetto periodo di tre mesi si computano anche i periodi non inferiori a quindici giorni continuativi entro l'anno dall'inizio del primo di tali periodi, purche' tra l'uno e l'altro non vi sia intervallo, per qualsiasi motivo, superiore a sessanta giorni. L'incarico di funzioni superiori si considera, senz'altro revocato dopo novanta giorni consecutivi di assenza dal servizio per qualsiasi motivo.

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, non più in vigore dal 15 marzo 1967 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	V — Avanzamenti del personale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-80-conferimento-di-funzioni-superiori/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it